



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni



Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(rif. prot. GAB n. 37727.U del 30.9.2019)

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
(rif. prot. DAG n. 5666.ID del 2.10.2019 e n. 190764.U del 7.10.2019)

e, p.c., al sig. Direttore generale degli affari giuridici e legali

Oggetto: Indennità di custodia di beni non qualificabili come veicoli a motore o natanti (art. 58 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) – Criteri utilizzati per la liquidazione – Avvio del monitoraggio presso gli Uffici giudiziari.

Come noto, l'art. 58, comma 2, del T.U. sulle spese di giustizia prevede che l'indennità spettante al custode giudiziario sia determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi del successivo l'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Con decreto del Ministro della giustizia del 2 settembre 2006, n. 265, la determinazione dell'indennità di custodia è stata limitata ai veicoli a motore e natanti, in considerazione del fatto che il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente detti beni. Per quanto in questa sede interessa, l'art. 5 di tale decreto, in conformità con il citato disposto normativo, prevede dunque che per l'indennità relativa a categorie di beni diversi dai veicoli a motore e dai natanti si faccia riferimento, in via residuale, agli usi locali.

Orbene, poiché con riferimento a tali ultime categorie di beni sono pervenute, da parte degli Uffici giudiziari, numerose segnalazioni in ordine alla difficoltà di individuare parametri univoci per la liquidazione dell'indennità ai custodi giudiziari (con conseguente aumento del relativo contenzioso in sede giudiziaria, del quale è parte il Ministero della giustizia), è stato da ultimo istituito presso il Gabinetto del Ministro un tavolo tecnico finalizzato all'elaborazione di un decreto ministeriale recante modifiche al citato regolamento di cui al d.m. 2 settembre 2006, n. 265, in relazione ai beni non qualificabili come veicoli a motore o natanti.

Nell'ambito della prima riunione del tavolo è stato dunque richiesto a questa Direzione generale di acquisire presso gli Uffici giudiziari ogni elemento utile all'individuazione di criteri e tariffe per la determinazione di siffatta indennità. In particolare, in ordine alle modalità seguite dagli

PROT. n. 13895 del 18/10/2018

Preside - Direzione - Sezione Terza

Uffici nella liquidazione dell'indennità di custodia per beni diversi dai veicoli e dai natanti, pare utile acquisire elementi di valutazione sui seguenti profili:

1. criteri di liquidazione utilizzati;
2. casistica più frequente per tipologia di beni oggetto di custodia;
3. modalità di individuazione e selezione degli usi locali;
4. eventuale ricorso a tabelle o tariffe contenenti specifici parametri;
5. entità e tipologia del contenzioso sulle opposizioni alle liquidazioni.

Al fine di consentire a questa Direzione generale di relazionare quanto prima nell'ambito del citato tavolo tecnico, si pregano le SS.LL. di raccogliere le informazioni richieste presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza e di trasmetterle in unica soluzione **entro e non oltre il 15 novembre 2019** sia all'indirizzo di posta elettronica prot.dag@giustiziacert.it sia, in formato elettronico editabile (Word o Excel), all'indirizzo ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si resta in attesa di un cortese riscontro.

Roma, 17 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
